



## **TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

### **Art. 1**

È costituita, fra le persone fisiche che sono o che sono state agenti del Gruppo RAS, una mutua volontaria sotto la denominazione di "Mutua Assistenza e Previdenza Agenti del Gruppo RAS" che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua.

La Mutua è regolata dalla Legge del 15 Aprile 1886, n. 3818.

### **Art. 2**

La Mutua ha la sua sede in Milano, Corso Italia 22, ha la durata di anni cinquanta e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.  
Possono essere istituite sedi ed uffici in altre località.

### **Art. 3**

La Mutua che, senza alcun scopo di lucro, opera a favore dei propri soci e loro familiari, intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità, nel pieno ed esclusivo rispetto di tutti gli scopi indicati negli articoli 1 e 2 della Legge 15 Aprile 1886, n. 3818.

Essa pertanto si propone di:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza prevista dal servizio sanitario nazionale, anche mediante accordi con strutture ospedaliere ed ambulatoriali sia pubbliche che private;
- b) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione e per i casi di infortunio, malattia, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatorie;
- c) curare interventi di solidarietà sociale nei confronti delle famiglie dei soci defunti e di quanti soci si trovino in stato di bisogno o di emarginazione attraverso l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo partecipano, nelle diverse forme, alle attività della Mutua;
- d) costituire un apposito fondo con l'apporto dei soci e/o accordi specifici con istituti bancari e finanziari per la concessione di prestiti ai soci per le esigenze familiari e l'attività professionale;
- e) promuovere e gestire attività nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, dell'educazione cooperativa, della cultura, anche mediante l'istituzione di borse di studio, del tempo libero e del turismo sociale.

La Mutua può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

Sono escluse le attività finanziarie di cui alla legge 5 Luglio 1991 n. 197.

La Mutua, inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze in enti che svolgono attività integrative e può associarsi ad altre mutue o partecipare ad organismi consortili per rendere più efficace la propria azione.

È costituita una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al perseguimento degli obiettivi sociali.

È tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

## TITOLO II° SOCI

### **Art. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci i cittadini italiani in possesso di mandato di agente del Gruppo RAS e quelli che lo siano stati. I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

### **Art. 5**

Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: - cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; - l'attività svolta; - ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. Nella domanda deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota sociale, i contributi o gli apporti per le prestazioni garantite dalla Mutua, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta con obbligo di motivazione.

### **Art. 6**

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e il diritto alle prestazioni sorge dopo sei mesi dalla data di versamento della quota di adesione e della prima rata di contributi, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7**

Il socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla Legge quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge ed del presente statuto, legittimano il recesso.

### **Art. 8**

Il socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto con gravi inadempimenti.

Il socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua, sempre che l'inadempimento od il danno causato alla Mutua sia grave.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

### **Art. 9**

Il socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.

## TITOLO III° PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

### Art. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale di garanzia formato dalle quote di adesione versate dai soci nella misura di L. 10.000;
- b) dal fondo di riserva generale;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazione ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico e privato. L'importo della quota di adesione può essere aggiornato con deliberazione dell'Assemblea.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso istituti di credito, o in partecipazioni in società immobiliari.

### Art. 11

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- almeno il 20% al fondo di riserva generale;
- il rimanente alle riserve fondi ed accantonamenti di cui all'art. 10, punto c).

Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando ricorrano particolari ragioni.

## TITOLO IV° ORGANI DELLA MUTUA

### Art. 12

Sono organi della Mutua:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio dei Sindaci,
- 4) Il Collegio dei Proviviri;

## TITOLO V° ASSEMBLEA

### Art. 13

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. All'Assemblea ordinaria spetta di:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Proviviri;
- 3) approvare i regolamenti interni,
- 4) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla Legge o dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Mutua;

3) sulla nomina dei liquidatori.

#### **Art. 14**

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; nessun socio può rappresentare più di tre soci. Può essere istituito il sistema del voto per corrispondenza.

#### **Art. 15**

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel termine di sei mesi in caso di esigenze particolari.

L'Assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, devono essere comunicati ai soci per iscritto almeno 15 giorni prima dell'assemblea ed essere affissi, entro il predetto termine, nei locali della sede sociale.

Gli avvisi stessi devono contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima.

#### **Art. 16**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando sia presente o in rappresentanza almeno la maggioranza dei voti dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci; in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un sesto dei soci.

Per deliberare lo scioglimento della Mutua e la devoluzione del patrimonio occorrono i voti favorevoli di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, da altro Amministratore o socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto il processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

### **TITOLO VI° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente della Mutua.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può essere anche un non socio.

#### **Art. 18**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

**Art. 19**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

**Art. 20**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno ogni tre mesi nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art. 21**

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione, non hanno diritto a compenso salvo che lo deliberi l'Assemblea.

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a più di tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte, è considerato decaduto.

## TITOLO VII° IL PRESIDENTE

**Art. 22**

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua;
- 2) convoca l'Assemblea dei Soci,
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) redige le relazioni illustrative del bilancio da presentare al Consiglio di Amministrazione e la relazione per l'Assemblea;
- 6) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

## TITOLO VIII° IL COLLEGIO SINDACALE

**Art. 23**

Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci e rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, salvo che l'Assemblea stabilisca una retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

#### **Art. 24**

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) convocare l'Assemblea quando non vi provveda l'organo competente.

#### **Art. 25**

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci che durante il mandato triennale non assistono, senza giustificato motivo, a due riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione oppure non partecipano a tre riunioni del Collegio, decadono d'ufficio.

I Sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere adottate a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

### **TITOLO IX° IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 26**

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea che ne indica il Presidente. Sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Possono, tuttavia, ricevere rimborsi spese nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La Mutua ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali competenti, fatta soltanto eccezione di quanto non può formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione.

Il ricorso deve essere proposto dal socio - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive salvo i casi per i quali la legge consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta non oltre trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.

Al Collegio dei Probiviri può ricorrere anche il candidato socio per il quale vi sia stata reiezione della domanda di ammissione.

Il Collegio, sentito il Presidente della Mutua, il Presidente del Collegio Sindacale ed il candidato socio, può invitare il Consiglio di Amministrazione ad un riesame della domanda di ammissione a socio.

## **TITOLO X° REGOLAMENTO - LIQUIDAZIONE NORME FINALI TRANSITORIE**

### **Art. 27**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Mutua e delle sedi ed uffici è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea.

In attesa di tale approvazione i regolamenti possono essere resi esecutivi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 28**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico.

### **Art. 29**

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative della legge n. 3818/886 ed in via sussidiaria le norme del Codice Civile delle cooperative.

## **REGOLAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

### **Art. 1**

Possono far parte della Mutua, ai sensi dell'art. 1 e4 dello Statuto, le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui all'art. 1 dello Statuto, purché, se agenti in servizio, non abbiano ancora compiuto il 55° anno di età.

Possono altresì iscriversi anche quanti siano stati agenti RAS, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma, e non siano decorsi 6 trimestri dalla cessazione del mandato.

### **Art. 2**

Ai fini dell'erogazione degli interventi di cui all'art. 3 lett. c) dello Statuto lo stato di bisogno dei soci e/o delle famiglie dei soci defunti è accertato dal Consiglio di Amministrazione o, su sua delega, dal Comitato Esecutivo, con i mezzi che questi organi riterranno più opportuni, anche su segnalazione di almeno altri due soci.

### **Art. 3**

L'attuazione dell'apposito fondo, previsto nella lettera d) dell'art. 3 dello Statuto, nonché la "sezione di risparmio" prevista in tale articolo, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che stabilirà modalità, gestione, controllo delle erogazioni.

Altre similari iniziative indicate nella medesima disposizione statutaria, vengono attuate su delibera del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4**

Se in avvenire potranno assumere la qualifica di agenti del gruppo RAS persone fisiche, non cittadine italiane, sarà cura del Consiglio di Amministrazione valutare la possibilità della loro ammissione alla Mutua.

### **Art. 5**

L'obbligo di motivazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 deve essere esercitato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla ricezione della domanda.  
Da parte del socio non ammesso può essere presentata nuova domanda non prima del terzo esercizio successivo alla reiezione della prima e non dopo il quinto esercizio successivo.

#### **Art. 6**

Nel caso di recesso di cui all'art. 7 dello Statuto, al socio che receda prima del compimento del decimo anno dall'ammissione, non potrà essere corrisposta alcuna somma quale restituzione dei contributi versati.  
Per il recesso che intervenga dopo il compimento del decimo anno dall'ammissione, il Consiglio di Amministrazione delibererà una restituzione pari al 30% dei contributi versati dal socio. Tale percentuale sarà aumentata di un punto per ogni ulteriore anno.

#### **Art. 7**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso di esclusione del socio di cui all'art. 8 dello Statuto.

#### **Art. 8**

Oltre al disposto dell'art. 9 dello Statuto, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere al socio receduto o escluso, il pagamento di una somma a titolo di interesse e, se del caso, anche di risarcimento.

#### **Art. 9**

Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, potrà dare attuazione al "sistema del voto per corrispondenza", da valersi per le sole Assemblee ordinarie, previsto dall'Art. 14 dello Statuto. La delibera dovrà assicurare:

- a) il principio della segretezza del voto;
- b) il pieno rispetto della manifestazione dello stesso in relazione ai singoli punti dell'O.d.G.;
- c) il recapito delle schede di voto ad un notaio esercitante in Milano;
- d) il termine perentorio dell'invio delle schede ai soci da parte della Mutua;
- e) il termine perentorio ai fini della validità del voto, entro il quale le schede dovranno pervenire al notaio;
- f) la partecipazione di almeno tre scrutatori, scelti tra i soci, dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con il Collegio Sindacale.

#### **Art. 10**

Nel computo del quinto dei soci legittimati, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, alla richiesta di convocazione dell'assemblea, non può rientrare il socio che non sia in regola con i versamenti.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, come anche quello per la riunione di altri organi sociali, potrà esser inviato anche con mezzi telematici, purché sia rispettato il termine previsto nelle singole disposizioni regolanti la rispettiva convocazione.

#### **Art. 11**

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dall'Assemblea ordinaria.

**Art. 12**

Ove il Consiglio di Amministrazione deleghi parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, la delega deve risultare dal verbale della riunione nella quale la delibera è stata assunta.

Parimenti deve risultare l'eventuale modifica o integrazione della delega nonché la revoca della medesima.

Qualora parte delle attribuzioni vengano delegate ad un Comitato Esecutivo, questo potrà predisporre un regolamento interno che dovrà venire approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In tale regolamento potrà essere previsto che, in caso di parità di voti, prevalga il voto del Presidente.

**Art. 13**

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed in caso di vacanza della maggioranza dei suoi componenti provvede alla reintegrazione la prima assemblea prevista dopo il verificarsi della vacanza.